

Sent. n.

Ruolo Generale n. 900023/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. **Antonio Mungo** Presidentedr. **Giuliano Tartaglione** Consigliere estensoredr. ing. **Luigi Vinci** Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento contrassegnato con il n. 900023/2013 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche', riservato in decisione all'udienza collegiale del 13.1.2021 e vertente

TRA

PALMA Crescenzo, nato a Giugliano in Campania (NA) il 24.1.1951 ed ivi residente alla via S. Vito, C.F. PLMCSC51A24E054P, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via Quattro Giornate n. 7 presso lo studio dell'avvocato Antonino Manfredi, C.F. MNFN3343H01E054I, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a



marginale della comparsa in riassunzione;

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80049220637), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cervantes n. 55/27 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Caporaso (C.F. CPRGLC72A21F839G), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione e resistenza e decreto commissariale n. 88 del 10.5.2013;

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte *Palma Crescenzo* conveniva il *Comune di Giugliano in Campania* innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano onde sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni arrecati al fabbricato di sua proprietà, sito nel detto comune alla via S. Caterina da Cascia n. 8, il **22 settembre 2002**, in seguito all'allagamento causato da acqua piovana proveniente dall'adiacente Via Metito; l'attore deduceva l'inidoneità dei canali e delle fognature a far defluire le acque pluviali, quindi la violazione del generale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del Comune, proprietario della condotta fognaria.

A sostegno della pretesa allegava la consulenza tecnica di parte del c.t., perito *Domenico Maisto*, il quale aveva stimato in € 9/10.000,00 i danni.



Istruita la causa mediante l'assunzione dei testimoni, ammessa ed espletata ctu, il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano riteneva di non essere competente su detta domanda e dichiarava, con sentenza n. 839/2012 la propria incompetenza in favore del TRAP di Napoli, compensando le spese di lite.

Riassunta la causa innanzi all'intestato TRAP con citazione notificata il **6 febbraio 2013**, in data **3 giugno 2013** si costituiva il *Comune di Comune di Giugliano* eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di riassunzione in quanto promosso con citazione in luogo del ricorso previsto dall'articolo 151 r.d. 1775/1933, e la nullità dello stesso per l'omessa indicazione delle ragioni di diritto, dei fatti e delle conclusioni. Nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto e, in subordine, chiedeva riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. per la mancata adozione di misure necessarie atte ad evitare i danni. Eccepeva, infine, l'eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi il 22 settembre 2002 e, per l'effetto, l'interruzione del nesso di causalità.

Il giudice delegato, alla prima udienza (**11 giugno 2013**), sollevava d'ufficio la questione di competenza per materia del TRAP. Invitate le parti ad interloquire sul punto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del **24 febbraio 2013** e poi all'udienza collegiale del **3 febbraio 2014**. Dopo numerosi rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del **4 aprile 2018** il collegio si riservava la decisione.

Con ordinanza resa il **15 maggio 2018** il Tribunale denunciava il conflitto di competenza alla Corte di Cassazione, ritenendo non condivisibile la decisione assunta dal Tribunale di Napoli e, per l'effetto, la



propria incompetenza per materia.

Con ordinanza n. 7724/2019, depositata il **20 marzo 2019**, la Corte di Cassazione, pur ritenendo *condivisibili* le argomentazioni svolte dall'intestato TRAP, *intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridica la dichiarazione di incompetenza per materia resa dal Tribunale Ordinario di Napoli*, dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 45 c.p.c. per difetto di '*pars costruens*', ovvero della individuazione della competenza per materia o per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c. del Giudice *a quo* o di altro Giudice, e, per l'effetto, dichiarava la competenza del TRAP di Napoli.

Fissata la comparizione delle parti innanzi al TRAP, rassegnate le conclusioni all'udienza dell'**8 settembre 2020** davanti al G.D., all'udienza collegiale del **13 gennaio 2021** la causa veniva riservata in decisione.

§ 2. Le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Giugliano, in realtà già implicitamente superate dall'ordinanza emessa il 15 maggio 2018 ex art. 45 c.p.c., sono infondate.

§ 2.1 Precisamente nessun pregio ha l'eccezione d'inammissibilità della riassunzione dinnanzi all'intestato TRAP in quanto avvenuta con citazione in luogo del ricorso ex art. 151 r.d. 1775/1933, se solo si considera, a prescindere da qualsiasi altro rilievo, che anche il ricorso previsto da tale ultima norma contiene in realtà la citazione della parte innanzi al TRAP; nella specie l'atto di riassunzione, intestato *comparsa di riassunzione*, contiene la citazione a comparire innanzi al TRAP e, pertanto, soddisfa i requisiti formali di cui alla normativa di cui al r.d. 1775/1933.

§ 2.2 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione in quanto non contenente l'indicazione delle ragioni di diritto,



copla esecutiva della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 4 di 12

dei fatti e delle conclusioni. Invero, la comparsa di riassunzione notificata dal Palma rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 125 delle disp. di attuazione del c.p.c., contenendo il giudice dinnanzi al quale si deve comparire (TRAP di Napoli), il nome delle parti e dei loro difensori, il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio (citazione davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano), l'indicazione dell'udienza di comparizione, l'invito a costituirsi nei termini di legge e l'indicazione del provvedimento in base al quale è fatta la riassunzione (la sentenza di incompetenza resa dal Tribunale partenopeo). In definitiva, esso soddisfa tutti i requisiti di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice *ad quem*.

§ 3. Ciò posto, la domanda risulta fondata per quanto di ragione.

La legittimazione attiva del *Palma*, mai contestata dal *Comune* convenuto, risulta dal titolo di proprietà regolarmente affollato al fascicolo di parte (donazione per notar Monda del 20.12.1990). Inoltre il fabbricato oggetto della controversia è stato realizzato, in virtù di regolare concessione edilizia n. 68/97.

In punto di fatto deve evidenziarsi che l'episodio lamentato in citazione, ovvero l'allagamento dello scantinato del fabbricato di proprietà dell'attore, emerge inconfutabilmente sia dalle dichiarazioni rese dai testi innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, all'udienza del 1.3.2010 (Ferraioli Rosario dichiarava che acqua e fango provenienti da Via Metito si riversavano nell'abitazione del suocero, precisamente al piano terra e nel piano cantinato, causando lesioni anche alla scala di collegamento tra l'uno e l'altro; negli stessi termini sono le dichiarazioni



rese dall'altro teste, Palma Raffaella; cfr. il relativo verbale depositato in copia dall'avvocato Manfredi il 30.12.2020) sia dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, su richiesta dell'attore, il 25 settembre 2002 (si è riscontrata la presenza di fango nel cantinato della stessa - l'abitazione del Palma - con danni alla scala che porta ai piani superiori, dovuti presumibilmente alle copiose piogge; verbale allegato alla produzione di parte ricorrente).

Dalla ctu espletata davanti al Tribunale di Napoli è, poi, emerso quanto segue:

-lungo la Via Metito è presente solo un tombino posto a circa 20 mt dall'accesso dell'abitazione di parte attrice; il viale che conduce a tale accesso risulta avere una pendenza con direzione verso la proprietà di parte attrice; il tombino non è idoneo all'utilizzo (ovvero al deflusso delle acque) in quanto posto nel punto in cui confluisce un quantitativo enorme d'acqua che andrebbe smaltito con l'uso di una caditoia di dimensioni maggiori (pag. 5);

-i danni indicati nella perizia di parte sono in parte legati all'allagamento del cantinato dell'attore (pag. 7);

-in particolare l'immobile riportò i seguenti danni: a) cedimento della scala di collegamento tra il vano scala ed il cantinato; b) cedimento del massetto di sottofondo del cantinato; c) danneggiamento muretti costituenti la discesa carrabile al cantinato; d) danneggiamento muro perimetrale per un'altezza di circa un metro;

-pertanto, è plausibile che durante le precipitazioni meteoriche, a causa delle pendenze esistenti, delle dimensioni e dell'ubicazione del tombino, l'acqua abbia attraversato il cortile del fabbricato ed allagato il

Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b8221c77613ff512c44c
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f623f6b327
Firmato Da: RIZANICHIO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f623f6b327



copie esecutiva della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 6 di 12

cantinato (pag. 9).

Pertanto nessun dubbio circa la verifica dell'evento, il danneggiamento dell'immobile di proprietà del ricorrente ed il nesso di causalità tra l'uno e l'altro può sussistere.

Inoltre, il carattere eccezionale dell'evento in questione non è stato in alcun modo provato dall'ente convenuto; occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (si veda in tali termini la recente ord. Cass. n. 8888/2020), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dalle condutture idriche affidate alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito.

Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete all'ente convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, *ex multis*, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).

Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie, atteso che il Comune si è limitato, nella memoria di costituzione e resistenza, ad osservare che per espressa ammissione dell'attore il danno ebbe a verificarsi

Firmato Da: MUNGO ANTONIO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b8221c77613ff512c44c
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f6233feb327
Firmato Da: RIZANICHINO ENRICO RELE E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f6233feb327



copia esecutiva della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 7 di 12

per effetto di pioggia *torrentizia ed eccezionale*; ora, a prescindere dalla circostanza che il *Palma* nella citazione ha parlato solo di *fitta* pioggia, nessun elemento relativo alla intensità del fenomeno atmosferico verificatosi, primo elemento da vagliare onde accertare l'eccezionalità dello stesso, è stato addotto dal *Comune*.

§ 4. Tanto premesso occorre valutare la prova dei danni lamentati dal ricorrente.

Il ctu - alle cui conclusioni può farsi integrale riferimento in considerazione della adeguatezza, completezza e precisione dei rilievi ed accertamenti compiuti e della coerenza logica delle valutazioni conseguentemente espresse - ha, come sopra già anticipato, individuato i seguenti danni lamentati dal ricorrente e riconducibili all'allagamento per cui è causa: a) cedimento della scala di collegamento tra il vano scala ed il cantinato; b) cedimento del massetto di sottofondo del cantinato; c) danneggiamento muretti costituenti la discesa carrabile al cantinato; d) danneggiamento muro perimetrale per un'altezza di circa un metro.

Il ctu ha, infine, stilato un computo metrico dei lavori a farsi per il ripristino dello *status quo ante*; il costo dei suddetti interventi è stato stimato dal ctu in € 9.391,00, importo che si ritiene congruo.

Ritiene il Tribunale che debba essere esclusa qualsiasi percentuale di concorso del ricorrente nella determinazione dei danni; in particolare, il ctu ha sì accertato, a distanza di circa 10 anni dall'evento, che l'attore ha eretto, evidentemente dopo l'evento per cui è causa, un piccolo muretto in corrispondenza dell'accesso da Via Metito (rinunciando, tra l'altro, a tale ingresso) tale da impedire in deflusso delle acque all'interno della sua

Firmato Da: MUNGO ANTONIO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b8221c77613ff512c44c
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f623f6b327
Firmato Da: RIZANICHINO ENRICO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f623f6b327



copla esecutiva della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 8 di 12

proprietà, ma nessun addebito è allo stesso ascrivibile per non averlo eretto prima dell'evento, in difetto della prova del verificarsi di allagamenti anche in data antecedente al 22.9.2002¹.

§ 5. Di tale somma deve rispondere il *Comune di Giugliano in Campania*, in qualità di proprietario della condotta idrica principale insistente sotto la via Metito e, pertanto, responsabile della custodia e della manutenzione della condotta ex art. 2051 c.c..

L'ente convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.

§ 6. Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del deposito della ctu (maggio 2011) fino alla data della presente sentenza; vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari ad € **10.906,38**.

§ 7. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M.

¹ Tra l'altro, anche in tale ipotesi si potrebbe discutere della riconducibilità al fatto colposo previsto dall'articolo 1227 c.c. della mancata costruzione del muretto.

Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b8221c77613ff512c44c
Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f623f6b327
Firmato Da: RIZANICHINO ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc97006604f688db9f623f6b327



copie esecutiva della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 9 di 12

55/2014, negli importi medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) in ragione dell'importo riconosciuto al ricorrente e della durata del giudizio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, non svoltasi, con attribuzione all'avvocato Antonino Manfredi, dichiaratosi antistatario. Nessun importo può essere liquidato per le spese (ctu) ed i compensi del giudizio svoltosi innanzi alla Sezione Distaccata di Marano del Tribunale di Napoli, stante la compensazione delle stesse, statuita con la sentenza declinatoria della competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Palma Crescenzo* nei confronti del *Comune di Giugliano in Campania*, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il *Comune di Giugliano in Campania*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di *Palma Crescenzo*, della somma di € **10.906,38**, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
- 2) Condanna il *Comune di Giugliano in Campania*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di *Palma Crescenzo*, delle spese di lite che liquida in complessivi € **3.458,68**, di cui € 3.235,00 per compensi ed € 223,68 per spese vive, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, **con attribuzione all'avvocato Antonino Manfredi dichiaratosi antistatario.**

Firmato Da: MUNGO ANTONIO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7b9eae886b8221c77613ff512c44c
Firmato Da: TAR TAGLIONE GIULIANO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc970086604f688db9f6233feb327
Firmato Da: RIZANICHIO E messo Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2006bc970086604f688db9f6233feb327



copie esecutive della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 10 di 12

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuliano Tartaglione

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Mungo



copia esecutiva della sentenza n. 563/2021 Corte d'Appello di Napoli rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 11 di 12

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Copia conforme all'originale della **sentenza** n. **563/2021** pubblicata in data 16 febbraio 2021 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. Antonino Manfredi x Attribuzione , con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-bis del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Napoli, 23 marzo 2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 23 marzo 2021

IL CANCELLIERE

(firmato digitalmente da gennaro Auzino)

